



## COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA (AVELLINO)

### COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

Data 06.10.2022

#### OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448.

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre, alle ore 11,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di San Nicola Baronia, alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge, all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Moriello	Giuseppe	Sindaco	si
Cappa	Antonio	Vicesindaco	si
Buccio	Angelo	Consigliere	si
Puopolo	Sabrina	Consigliere	si
Raffaele	Antonio	Consigliere	si
Pace	Erica	Consigliere	si
Buccio	Gabriella	Consigliere	si
Genua	Carmine	Consigliere	si
De Leo	Gaetano	Consigliere	si
Rinaldo	Saverio	Consigliere	si
Di Donato	Luigi	Consigliere	si
		Presenti n. 9	Assenti n. 2

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Francesco Serino, anche con funzioni di verbalizzante.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto un'agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- la legge 23 dicembre 1999 n. 488, (legge finanziaria 2000) ha parzialmente modificato tale disposizione stabilendo, all'art. 12 comma 4, che i benefici siano applicabili anche ai combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "*non metanizzate*" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;
- l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "*frazioni di Comune*" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del DPR 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, non ha previsto alcuna precisazione in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili per il riscaldamento domestico. Tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n. 178604 nella quale si precisa che dal 1 gennaio 2010 "*il beneficio è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ivi comprese le aree su cui insistono case sparse*";
- con successiva nota prot. n. 5961 del 15/01/2010, l'Agenzia delle Dogane segnalava inoltre che "*i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso*". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrice certezza nel recupero delle somme anticipate;
- con nota del 12/04/20210 l'Agenzia delle Dogane ha ulteriormente precisato la propria interpretazione dell'art. 8, comma 10 lett. a) della legge 23 dicembre 1998 n. 448 modificato dall'art. 12, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 specificando che "*l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le porzioni edificate non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare*";
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024) ed il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) cosiddetto "*Decreto Mille Proroghe*" convertito con modificazioni, in legge 25 febbraio 2022, n. 15, non abroga tale beneficio fiscale e pertanto lo stesso è tuttora applicabile.

### Dato atto che:

- ai sensi del citato art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23/12/1998, n. 448 e s.m.i., le zone del territorio comunale non metanizzate devono essere individuate con deliberazione del Consiglio Comunale a cura degli enti locali interessati all'applicazione del suddetto beneficio economico;

- ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.L. 24/06/2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 01/08/2003, n. 200, l'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23/12/1998, n. 448, come modificato dall'art. 12 della legge 23/12/1999, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova deliberazione di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione;
- ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto il territorio del Comune di San Nicola Baronia appartiene alla zona climatica E come si evince dalla tabella allegato A del DPR 412 del 26/08/1993.

**Preso atto che:**

- la SI.DI.GAS SPA, P.IVA 00573180643, ha concluso la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale per cui è mutata la situazione di non metanizzazione del Comune di San Nicola Baronia;
- per la definizione di “*centro abitato*” è necessario fare riferimento, come precisato dall'Agenzia delle Dogane con la nota n. 41017 del 12 aprile 2010 sopra richiamata, a quanto stabilito dall'art. 4 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) e alla conseguente delimitazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del succitato art. 4;
- in ottemperanza alla predetta norma, il Comune di San Nicola Baronia con deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2019 ha individuato e aggiornato la delimitazione del centro abitato;
- la delimitazione del centro abitato e la conseguente delimitazione delle aree non metanizzate esterne rispetto allo stesso sono propedeutiche alla concessione del beneficio fiscale in parola.

**Ritenuto** opportuno stabilire, ai fini dell'individuazione delle aree non metanizzate esterne rispetto al centro abitato, in assenza di disposizioni specifiche a tal riguardo, il criterio che individua come aree metanizzate quelle ricadenti ad una distanza inferiore a 20 metri dalla più vicina condutture del metano, da misurarsi tra la fine della rete di distribuzione del gas e il perimetro della proprietà dell'utente, criterio determinato in base alla sostenibilità economica della spesa per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale, e sulla base dell'art. 10 della convenzione stipulata tra il Comune di San Nicola Baronia e la SI.DI.GAS SPA in data 06/03/2003, in base a questo articolo la concessionaria è tenuta all'estensione della rete purché sul nuovo tronco sia presente almeno un'utenza ogni 18 m.

**Vista** la planimetria “*AREE NON METANIZZATE*” redatta dall'UTC sulla base della delimitazione del centro abitato e della planimetria della rete del metano realizzata dalla SI.DI.GAS SPA.

**Atteso che:**

- hanno diritto al beneficio economico ex art. 8 della Legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i. gli insediamenti che, oltre a non essere collegati alla rete di distribuzione del gas naturale, siano situati fuori dal centro abitato nelle “*AREE NON METANIZZATE*” individuate nella succitata cartografia;
- le agevolazioni previste dalla Legge verranno applicate direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, utilizzando la planimetria allegata, se la collocazione della propria utenza ricada o meno in zona non metanizzata esterna al centro abitato.

**Rilevato** che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto non necessita il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario.

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal responsabile dell'area amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti:**

- il D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- la Legge n° 448 del 23 dicembre 1998 e s.m.i. “*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*”.

Con la seguente votazione, resa mediante alzata di mano:  
presenti n. 9 - astenuti n. 0 - votanti n. 9 - favorevoli n. 9

**DELIBERA**

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui trascritta.

1. **Di approvare** secondo quanto indicato in premessa, la cartografia “*AREE NON METANIZZATE*” (*ALLEGATO A*) ai fini dell'applicazione del beneficio economico relativo alla riduzione per l'utente finale del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto, previsto dall'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998,;
2. **di stabilire** che hanno diritto al beneficio economico ex art. 8 della Legge n. 448/1998 e s.m.i. gli insediamenti che, oltre a non essere collegati alla rete di distribuzione del gas naturale, siano situati nelle “*AREE NON METANIZZATE*” esterne al cento abitato, individuate nella succitata cartografia;
3. **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione ai Ministeri competenti come individuati dal predetto art. 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448/1998 e s.m.i.;
4. **di dare** massima pubblicità al presente provvedimento;
5. **di dare** atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione comunale.

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza dell'Amministrazione, con la

seguente votazione, resa mediante alzata di mano:

presenti n. 9 - astenuti n. 0 - votanti n. 9 - favorevoli n. 9

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO  
f.to Giuseppe Moriello

IL SEGRETARIO  
f.to Dott. Francesco Serino

=====

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000.  
San Nicola Baronia, 06.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott. Francesco Serino

=====

Il sottoscritto esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.  
San Nicola Baronia, 06.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to ing. Angelantonio Iacoviello

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
San Nicola Baronia, 06.10.2022

IL MESSO COMUNALE  
f.to Nunzio De Leo

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si dichiara che, a norma dell'art. 134 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Francesco Serino

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.  
San Nicola Baronia, 06.10.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco Serino

